PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 7 (Allegato F)

Il concessionario, o la societa′ anonima che gli verra′ sostituita dovra′ designare una persona per ricevere le notificazioni od intimazioni che occorresse d′indirizzar loro.

La persona designata eleggera′ il suo domicilio nella capitale del regno.

In difetto di tale designazione o della relativa elezione di domicilio, qualsiasi notificazione od intimazione sara′ valida quando venga fatta alla segreteria del tribunale di prefettura della capitale.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/allegato-f-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it